

MA, CON LA PEC, A COSA SERVONO AGLI AVVOCATI I DEPOSITI TELEMATICI PRESSO L'UNEP?

Senza richiamare alcuna normativa o termini tecnici (adottati, invece, a profusione nei tutorial richiamati in calce) al fine di rendere scorrevole questa breve esposizione della problematica, si può premettere che il discorso, in realtà, è molto semplice e logico.

Innanzitutto l'Avvocato, in forza della L. 53/1994 (come più volte modificata), ove autorizzato dal COA di appartenenza, può effettuare in proprio le “notifiche a mezzo posta” (NON QUELLE A MANI) che farebbe l'Ufficiale Giudiziario.

Poi, in base alla stessa legge, ove il destinatario abbia la PEC, qualsiasi avvocato può (anzi, ora DEVE, ove il soggetto sia obbligato ad avere un indirizzo di posta certificata) notificare a costui un atto con la PEC.

Ma allora a cosa serve il deposito Uep di atti da notificare in cartaceo o addirittura parimenti a mezzo pec?

In primo luogo, un avvocato non può notificare un atto a mezzo pec ad una persona che ne sia “legittimamente” sprovvista e che, quindi, non sia obbligata ad avere la PEC (si pensi ad un privato cittadino).

In tal caso, l'avvocato che, sia pure autorizzato alla notifica “a mezzo posta”, voglia effettuare una notifica “a mani” al privato cittadino sprovvisto di pec o che, non autorizzato alla notifica in proprio a mezzo posta (come la gran parte di noi), voglia notificare un atto a mezzo posta o a mani, deve per forza portare l'atto da notificare all'Ufficiale Giudiziario.

Mentre, se il destinatario è obbligato ad avere la pec (si pensi ad una società di impresa), qualsiasi avvocato (tutti gli avvocati, come noto, hanno parimenti l'obbligo giuridico di avere la posta certificata registrata sul registro pubblico REGINDE) deve per forza notificare a mezzo pec, non potendo scegliere arbitrariamente di far notificare l'atto dall'Ufficiale Giudiziario.

Ma, a parte i casi in cui la notifica pec non è ammessa per legge (ne abbiamo parlato nei tutorial di seguito indicati), quando la notifica sia destinata a soggetto obbligato ad avere la pec e questa notifica non risulti percorribile per causa a quest'ultimo ascrivibile (si pensi alla casella in arrivo piena, alla colpevole e voluta disattivazione dell'indirizzo etc.), soccorre per l'avvocato (e, come vedremo, anche per l'Ufficiale Giudiziario) l'*AREA WEB notifiche*.

La stessa, in pratica, sarebbe l'equivalente del DEPOSITO presso la casa comunale di un plico postale o di una notifica a mani ad un destinatario non rintracciato nella residenza ufficiale o nel domicilio dichiarato per causa a lui ascrivibile. Come noto, decorso un determinato periodo di giorni, la notifica deve intendersi perfezionata (la c.d. compiuta giacenza).

Lo stesso avviene con la suddetta AREA WEB che, quindi, funzionale alle sole notifiche PEC, CONSENTE al mittente della pec che non sia riuscito ad effettuare la notifica per cause addebitabili al destinatario (quindi, non incolpevoli) di depositare l'atto, la relata di notifica etc. su tale portale.

Questo portale è fatto in modo, quindi, che tutte le persone, accreditatesi con SPID etc., possano trovare notifiche pec a loro dirette, di cui magari non sospettavano neppure la possibilità che venissero effettuate ai loro danni.

Ed il soggetto consapevole del fatto che una notifica pec a lui destinata possa risultare impossibile per cause a lui consapevolmente imputabili, avrebbe anche l'onere di controllare periodicamente tale area web (riferibile al codice fiscale) per verificare l'eventuale deposito di una notifica nei suoi confronti.

Un obbligo che, in realtà, incombe su tutti, e che incomberebbe anche ai più diligenti, per le eventualità che una notifica non sia stata possibile per cause a noi non note ma comunque a noi imputabili (non essersi accorti che la casella della posta in arrivo era piena etc.)!

Il mittente della PEC, decorso il termine di legge, può dunque scaricare dal portale una certificazione creata in automatico dallo stesso portale *area web* che tiene luogo della notifica come la predetta compiuta giacenza e che può produrre (ad esempio al Giudice) come prova dell'avvenuta notifica.

Tornando all'Ufficiale Giudiziario, quindi, l'avvocato, può esigere, a grandi linee, che una notifica di un atto venga effettuata dall'UneP in due ipotesi:

- quando il destinatario non sia obbligato ad avere la pec;
- quanto il difensore dichiari che non sia possibile la notifica a mezzo pec oppure che la notifica al destinatario obbligato ad avere la pec non sia andata a buon fine per cause al lui non imputabili (è questa la famosa attestazione di cui all'art. 137, comma 7, c.p.c.).

Quindi, la differenza tra AREA WEB e ATTESTAZIONE ex art. 137.7 c.p.c. dovrebbe essere a questo punto chiara:

AREA WEB > NOTIFICA PEC A DESTINATARIO OBBLIGATO AD AVERE LA PEC NON ANDATA A BUON FINE PER CAUSA A QUEST'ULTIMO IMPUTABILE

ATTESTAZIONE ART. 137.7 CPC > NOTIFICA PEC A DESTINATARIO OBBLIGATO AD AVERE LA PEC NON ANDATA A BUON FINE PER CAUSA A QUEST'ULTIMO NON IMPUTABILE

Ma come avviene il deposito degli atti da notificare a mezzo UNEP?

Oramai, per buona parte degli Uffici il deposito dovrebbe avvenire a mezzo deposito della c.d. busta telematica. Mentre per altri Uffici, non dotati, l'atto da depositare può ancora essere "portato" in cartaceo (formato analogico) all'Ufficio Notifiche.

Di conseguenza, la gran parte degli atti da notificare tramite UNEP dovrà essere depositata telematicamente, come avviene per qualsiasi deposito telematico agli Uffici Giudiziari e saranno atti che l'Ufficio, ricevuti in formato digitale, dovrà, per la gran parte di essi, stampare in formato cartaceo per la consegna, a mani o a mezzo posta, al privato cittadino. In tal caso gli atti dell'avvocato possono essere o in origine cartacei (si pensi ad una vecchia sentenza cartacea, a suo tempo fornita di formula esecutiva o all'imposizione del Giudice di rinnovare una notifica pec in formato cartaceo ad una persona non obbligata) o in formato digitale.

In questa ultima ipotesi, si può ad esempio trattare di un nativo digitale firmato digitalmente dallo stesso avvocato (un atto di precezzo, un atto di citazione da notificare a un privato, se non può essere depositata in cartaceo) o della *copia informatica* o di un *duplicato* di un pdf estratto da un registro telematico di un'Autorità giudiziaria (si pensi ad un decreto ingiuntivo e comunque ad un qualsivoglia provvedimento di un Giudice civile, che oramai sono emessi soltanto in formato digitale) o comunque della scansione pdf di un atto in origine cartaceo.

In questi casi, effettuandosi necessariamente il deposito per la notifica con una busta telematica (e quindi utilizzandosi il gestionale o l'imbustatore che ordinariamente utilizziamo per i normali, consueti depositi telematici), l'Ufficiale giudiziario, a seconda della destinazione, provvederà a stampare i documenti e quindi il difensore, oltre agli atti da notificare veri e propri, deve allegare al deposito telematico, a seconda dei casi, anche le relative attestazioni (quella, suddetta, dell'art. 137.7 c.p.c., la nuova attestazione di conformità all'originale di cui all'art. 475 c.p.c., che ora il difensore può conferire per i "titoli esecutivi", l'attestazione specifica per i depositi UNEP di cui agli artt. 196 *decies* e 196 *undecies* disp. att. c.p.c. e la certificazione rilasciata dall'Area WEB).

Inoltre, quando si richiede ad esempio un pignoramento a carico di soggetti muniti di pec e a ciò obbligati, il deposito degli atti avviene in formato digitale e la notifica degli stessi avviene parimenti in formato digitale ad opera dell'Ufficiale Giudiziario (ossia, si pensi ad atti del procedimento esecutivo che siano di competenza esclusiva dell'UNEP).

In ogni caso, anche per tale ultima ipotesi l'Ufficiale Giudiziario deve far ricorso all'area web *notifiche* quando la notifica pec non sia andata a buon fine per cause imputabili al destinatario obbligato ad avere la pec.

Con calma e riflessione, si riescono, quindi, a capire i motivi della complessità dei depositi UNEP e, soprattutto, le esigenze che presiedono le modalità con le quali "comporre" gli atti destinati al deposito UNEP.

In materia, noi del COA di Lagonegro abbiamo già pubblicato sul nostro sito e sul canale You Tube dello scrivente, alcuni contributi da quest'ultimo realizzati e di cui ai seguenti link:

<https://youtu.be/PDqVHY8CHXI?si=iglmlJN41IZFZ-sX> per la richiesta telematica di ricerca dei beni pignorabili;

<https://youtu.be/7kSxHkSaocM?si=fDHgwUOHGVSpCpzP> sul deposito del PPT dopo istanza telematica di ricerca dei beni ai sensi dell'art. 492 bis c.p.c.;

<https://youtu.be/f6dsxs8E-XA?si=zhv7ReXgO3HzfcX4> sui DEPOSITI UNEP in generale, comprese le modalità di composizione degli atti da notificare previo deposito telematico;

https://youtu.be/2BmrEUMPyJA?si=5C_MfVCu5-Eti31T sui DEPOSITI UNEP in particolare, ossia in relazione alle modalità di deposito con il programma gratuito SLpct FR.

Buona serata e buon lavoro

Il referente del procedimento telematico del COA di Lagonegro

avv. Eugenio Di Bisceglie



... io , ad esempio , non
ho la PEC ma, in realtà,
non so neppure cosa
sia!